



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente</i>
dott.ssa Giulia Iofrida	<i>Componente rel.</i>
dott.ssa Irene Ambrosi	<i>Componente</i>
dott.ssa Eleonora Reggiani	<i>Componente</i>
dott. Dario Cavallari	<i>Componente</i>

### DECISIONE

Premesso che:

-In data 26 aprile 2024, Carlo Leonetti e Nino Luciani, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e segretario amministrativo e di segretario politico nazionale del Partito o Gruppo politico denominato "Democrazia Cristiana", hanno presentato, a mezzo PEC (per la precisione due: una alle ore 13.44 e altra, alle ore 15,04, di contenuto identico), formale opposizione avverso il provvedimento prot. 15600\EP\36 del 23 aprile 2024, notificato in data 24 aprile 2024, contenente l'invito del Ministero dell'Interno alla sostituzione del "contrassegno scudo crociato", depositato (numero d'ordine 36) dal Leonetti, nella qualità, in data 22 aprile 2024, in vista della partecipazione alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 (così descritto nella dichiarazione di deposito "Scudo crociato rosso su fondo bianco a sua volta in cerchio in fondo blu con scritta DEMOCRAZIA CRISTIANA"), in quanto contenente elementi grafici *uno scudo crociato con croce rossa su sfondo bianco e scritta bianca LIBERTAS*" - che lo rendono confondibile, ai sensi dell'art. 14, commi terzo,



quarto e sesto del TU legge elettorale, D.P.R. n. 361/1957, con elementi caratteristici del simbolo o contrassegno usato tradizionalmente da altro partito, presente in Parlamento e depositato con numero d'ordine 18 "*UNIONE DI CENTRO (UDC)*" ;

-Gli opposenti, deducendo di essere i rappresentanti dell'unica associazione in continuazione politica e giuridica con la "*Democrazia Cristiana del 1994*" e che l'UDC, costituita nel 2002, pur avendo usato lo scudo crociato dal 2006 ad oggi, non ha avuto parlamentari nelle elezioni politiche del 2018 e del 2022 e neppure nelle elezioni europee del 2019 e avrebbe, nella sostanza, "*usurato*" il simbolo di "*un partito non estinto violando le norme interne e statutarie della DC storica*", con conseguente illegittimità dell'utilizzo compiuto nelle ultime elezioni politiche, chiedono a questo Ufficio di accertare la legittimità dell'utilizzo del contrassegno depositato con il numero d'ordine 36 in capo al partito o gruppo politico denominato "*DEMOCRAZIA CRISTIANA*" e di intimare al partito denominato UDC di sostituire il contrassegno depositato con il numero d'ordine 18, in quanto confondibile con il predetto contrassegno n. 36;

-L'opposizione è stata notificata al Ministero dell'Interno e alla UDC;

-Il Ministero dell'Interno ha depositato le proprie osservazioni;

-In data 26 aprile 2024 è stata depositata memoria da parte di Giovanni Franco Fabiano, in qualità di depositante il contrassegno "UDC-UNIONE DI CENTRO" per le Elezioni europee 2024, con la quale, dandosi atto che, in data 21 aprile 2024, su mandato dell'On.le Lorenzo Cesa, è stato depositato presso l'Ufficio competente del Ministero dell'Interno il contrassegno della formazione politica denominata "*UNIONE dei DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO ("UDC")*", sempre in relazione alle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo, prevista per l'8 e il 9 giugno 2024, chiedendo l'integrale rigetto, nel merito, dell'opposizione ed altresì eccependo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti (per mancata dimostrazione "*che essi rappresentino la storica DC di Don Sturzo e De Gasperi*");

-Previa comunicazione al Rag. Carlo Leonetti e Prof. Nino Luciani e all'Avv.to Giovanni Galoppi per il Dr. Giovanni Franco Fabiano, l'opposizione è stata trattata dall'Ufficio Elettorale Centrale, in camera di consiglio, in data odierna;

E' comparso il solo Avv.to Galoppi per la UDC;

*Ritenuto che:*

- Le vicende relative all'utilizzazione dello "storico" simbolo della "Democrazia Cristiana" sono state oggetto di numerosi contenziosi elettorali instaurati in occasione delle elezioni politiche del 2006, del 2008, del 2013, 2018, 2022 e delle elezioni europee del 2009, 2014 e 2019;
- Tuttavia, in questa sede, viene unicamente in rilievo la normativa, di rilevanza pubblicistica, dettata dall'art.14 D.P.R. n. 361 del 1957, al fine di garantire una corretta e consapevole scelta da parte dell'elettore verso una determinata forza politica e di tutelarne "l'affidamento identitario" che ogni elettore ripone nei segni, simboli e espressioni che individuano un determinato partito;
- Per verificare la sussistenza della legittimazione all'uso del simbolo in base alla normativa elettorale (articolo 14 e seguenti del D.P.R. n. 361 del 1957) assume carattere prevalente, a mente del comma 6 del citato articolo 14, il rischio di possibili errori o confusioni elettorali in danno dei partiti presenti in Parlamento (quale é l'UDC), a protezione del simbolo da essi tradizionalmente usato;
- L' art. 14 d.P.R. n. 361 del 1957, nei commi 3, 4 e 6, invero, stabilisce quanto segue: «3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. 4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. ...Omissis... 6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore »;



- Il comma 6 citato appresta una tutela privilegiata in favore dei partiti presenti in Parlamento, quale è la UDC, già da più di vent'anni, a protezione del simbolo da essi tradizionalmente usato, contro il rischio di possibili errori o confusioni elettorali;
- Ai fini della specifica previsione di cui al comma 6 citato risultano pertanto irrilevanti il pre-uso di un simbolo (nella specie, quello dello "scudo crociato"), e le questioni circa la legittimità e titolarità di tale pre-uso, pure sollevate dagli oppositori, anche richiamando controversie e giudicati civili;
- Come evidenziato dal Ministero e dalla stessa UDC, quest'ultima si è presentata alle ultime elezioni politiche, inserendo il proprio simbolo all'interno di un contrassegno composito e, nella legislatura in corso, è presente, al Senato, con un gruppo parlamentare denominato "*Civici d'Italia- Noi Moderati(UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE*", mentre alla Camera dei Deputati è stata autorizzata, nell'ambito del gruppo Misto, la formazione della componente politica denominata "*Noi Moderati(UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE*", in seguito cessata in data 27 ottobre 2022;
- Per contro, ai sensi delle richiamate disposizioni in materia elettorale, non può ritenersi l'uso tradizionale del simbolo della Democrazia Cristiana "*storica*" da parte del partito degli oppositori, in quanto dal 1993 quel partito ha definitivamente cessato la propria attività politica, da quella data non ha avuto più alcun rappresentante eletto in Parlamento e, quindi, il gruppo politico non può accreditarsi legittimo continuatore di quel partito, mancando proprio la dimostrazione storico giuridica della "*continuità*";
- Nella fattispecie in esame, risulta evidente la confondibilità tra il segno depositato dalla "*UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)*" con il numero d'ordine 18 e quello depositato dagli oppositori con il numero d'ordine 36, atteso che la scritta "*LIBERTAS*", posta in stampatello con colore bianco in fascia orizzontale, dentro uno scudo, riproduce – e il dato, peraltro, non è neppure contestato – un elemento distintivo dello storico simbolo usato dall'UDC, che costituisce un elemento caratterizzante l'identificazione di tale ultima forza politica, la quale tradizionalmente lo usa da oltre venti anni e

da varie legislature ha propri rappresentanti eletti sia al Parlamento europeo, sia al Parlamento nazionale;

-Di conseguenza, la opposizione va respinta;

-Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in relazione alla natura non giurisdizionale della presente decisione.

**P.Q.M.**

Rigetta le opposizioni . Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2024



I Componenti

*Giulia Tofano*  
*Stefano*  
*Etropis*  
*Dario Corbelli*

Il Presidente

*[Signature]*

**Depositato in Segreteria**

oggi 27 aprile 2024 h. 17,00

IL DIRETTORE  
*Don. Pierluigi Esposito*